

(N. 1372-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1950

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1951

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia,  
concluso ad Ankara il 25 novembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949, ha lo scopo di intensificare e migliorare il traffico aereo tra l'Italia e la Turchia e rientra nel programma aeronautico del nostro Governo per facilitare i servizi non soltanto con la Turchia, ma anche coi Paesi del Medio Oriente, con l'India e con l'Estremo Oriente.

L'Accordo non contiene clausole eccezionali o speciali, ma rientra nel quadro della Convenzione aerea di Chicago, ed è basato sui principi stabiliti dall'Accordo anglo-americano firmato alle Bermude, al quale sostanzialmente si ispirano i moderni accordi di navigazione aerea.

In questa Convenzione sono stabilite le norme per la scelta delle imprese autorizzate

ad effettuare il traffico aereo, le disposizioni doganali, il richiamo alle leggi e ai regolamenti sui territori dei due Paesi da parte delle imprese concessionarie; infine, le eventuali modalità sia per la modifica della Convenzione come per la denuncia dell'Accordo stesso e una clausola arbitrata per la soluzione di tutte quelle controversie che potessero sorgere durante la esecuzione dell'Accordo stesso.

La presente legge non impone nuovi oneri al bilancio statale perchè anche le spese rela-

tive al funzionamento della Corte arbitrale, prevista dall'articolo 11 dell'Accordo, saranno affrontate con fondi già iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri e di quello della Difesa.

Per questi motivi e per la evidente utilità che l'Accordo porterà al nostro Paese, proponiamo, onorevoli senatori, l'approvazione del presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'accordo aereo tra l'Italia e la Turchia concluso ad Ankara il 25 novembre 1949.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo suddetto a decorrere dal 10 febbraio 1950 conformemente a quanto stabilito con lo scambio di note in data 16 febbraio 1950.